

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. B. NOVELLI"**

Indirizzi Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico

Indirizzo Professionale Industria e Artigianato per il made in Italy (Tessile-Abbigliamento)

Indirizzo Professionale Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Indirizzo Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera

Percorso di Istruzione per adulti di II Livello Indirizzo Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Percorso di Istruzione per adulti di II Livello Indirizzo professionale Produzioni Industriali ed Artigianali

Articolazione Artigianato Opzione Produzioni Tessili e Sartoriali

Via G.B. Novelli, N° 1 81025 MARCIANISE (CE) Codice Fiscale: 80102490614 – C.U. DY3VUB – Distretto Scolastico n° 14

Segr. Tel :0823-511909 – Vicedirigenza Tel :0823-511909 - Tel Dirigente Scolastico : 0823-511863

E-mail : ceis01100n@istruzione.it E-mail certificata (PEC) : ceis01100n@pec.istruzione.it Sito Web: www.istitutonovelli.edu.it



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "G. B. NOVELLI"-MARCIANISE

Prot. 0002456 del 10/02/2026

I-1 (Uscita)

**REGOLAMENTO SULL'USO RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE (IA) A SCUOLA**

(Ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) del 13 giugno 2024 sull'intelligenza artificiale, del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, delle Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni Scolastiche di cui al DM 09/08/2025 n. 166, della Legge 23 settembre 2025, n. 132 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale")

Deliberato dal Consiglio di Istituto del 09/02/2026 verbale n. 409

Premessa

Le previsioni di seguito riportate vanno coordinate con quanto già eventualmente presente nel Regolamento d'istituto e nel Regolamento di disciplina.

Si ricorda che il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE 2024/1689 <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> di diretto interesse per le scuole risulta essere l'art. 4 "I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer."

Il 2 agosto 2025 sono entrate in vigore alcune previsioni relative all'utilizzo di sistemi classificati ad "alto rischio" (cfr. Allegato III Ai Act Regolamento UE 2024/1689).

Definizioni secondo il Regolamento UE 2024/1689

Di seguito le definizioni di maggior interesse per le scuole. Il testo completo si trova all'art. 3 del Regolamento 2024/1689.

1. «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

2. «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
3. «fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
4. «**deployer**»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
8. «operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
13. «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;
34. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
35. «identificazione biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;
37. «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;
39. «sistema di riconoscimento delle emozioni»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;
40. «sistema di categorizzazione biometrica»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;
50. «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
56. «alfabetizzazione in materia di IA»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;
60. «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;
63. «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in

una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

Sistemi di IA ad altro rischio

Nelle scuole potrebbero presentarsi i seguenti casi di utilizzo di sistemi di IA che ricadono nelle previsioni dell'Allegato III al Regolamento 2024/1689:

1. Biometria, nella misura in cui il pertinente diritto dell'Unione o nazionale ne permette l'uso:

b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

3. Istruzione e formazione professionale:

a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli;

b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare i risultati dell'apprendimento, anche nei casi in cui tali risultati sono utilizzati per orientare il processo di apprendimento di persone fisiche in istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere, nel contesto o all'interno di istituti di istruzione o formazione professionale a tutti i livelli;

d) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli.

Tali utilizzi vanno vietati esplicitamente a meno che non si sia in grado di adeguarsi alle stringenti misure di sicurezza previste dal Regolamento 2024/1689 e in vigore dal 2 agosto 2025.

Patto educativo di corresponsabilità

Potrebbe essere utile aggiornare anche il Patto educativo di corresponsabilità in considerazione della partecipazione delle famiglie nell'utilizzo a casa di strumenti di IA e dell'età degli alunni.

Atto di indirizzo del dirigente scolastico al collegio dei docenti per il PTOF

Occorre tenere conto dei seguenti elementi di attenzione:

a) criteri di scelta degli strumenti (per esempio il ricorso a procedure simili a quelle utilizzate per l'adozione dei libri di testo)

b) modalità di eventuale utilizzo dell'IA in base all'età degli alunni

A titolo di esempio, divieto di utilizzo diretto sotto una certa età per i Large Language Model (LLM); eccezioni per i vari strumenti (es. offline, IA non generalista etc.).

c) garanzie di rispetto della privacy (per docenti, studenti e famiglie)

d) al fine di evitare il pericolo di plagio, previsione di vincoli all'utilizzo dell'IA in base all'età degli studenti

e) aggiornamento del piano di formazione per docenti e personale ATA nonché dell'offerta formativa per studenti e famiglie

f) segnalazione dei rischi derivanti dai pregiudizi (bias), connessi alla privacy, all'antropomorfizzazione, alle basi didattiche sottostanti agli strumenti di IA, al lock-in del fornitore, a contenuti non adatti all'età degli alunni

g) necessità di esplicitare il modello didattico, gli obiettivi, le metodologie e le modalità di verifica dei risultati ottenuti

h) necessità di formazione relativamente all'utilizzo di AI agent, cioè di strumenti autonomi controllati dall'IA in grado di interagire con il mondo fisico e il mondo digitale

l) vincolo di adozione delle procedure dettate dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle Linee guida MIM per gli utilizzi classificati ad alto rischio (Allegato III Regolamento UE 2024/1689).

In sintesi, dunque, nell'atto di indirizzo potrebbero trovare spazio indicazioni relative alla programmazione di attività con l'uso di strumenti di IA, criteri per la scelta degli strumenti di IA, inserimento dell'insegnamento dell'IA all'interno dell'educazione civica. Il PTOF, inoltre, dovrebbe contenere indicazioni sulla formazione del personale nel settore dell'IA in funzione dell'età degli studenti e dell'indirizzo di studi. Non andrebbero trascurati eventuali costi espliciti o impliciti a carico delle famiglie.

Piano di formazione del personale

Il **piano di formazione del personale** dovrebbe comprendere i seguenti aspetti:

- la formazione di base, destinata a tutto il personale, nell'utilizzo sicuro dell'IA anche all'esterno dell'attività professionale (*art. 4 Regolamento UE 2024/1689*)
- la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA a supporto dell'attività didattica e valutativa
- la formazione dei docenti per l'utilizzo sicuro dell'IA in attività didattiche con gli studenti
- la formazione dei docenti affinché gli stessi siano in grado di formare gli studenti e le famiglie a rapportarsi con l'IA
- *la conoscenza per tutto il personale degli utilizzi ad alto rischio e le limitazioni poste dal Regolamento UE 2024/1689*
- *la conoscenza per tutto il personale dei rischi e delle potenzialità degli agenti autonomi (AI agent)*
- *gli aspetti legati alla tutela dei dati personali*

Educazione civica

Nella programmazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica dovrebbe essere previsto, nell'ambito della cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della Legge n. 92/2019, lo sviluppo di abilità e conoscenze che consentano di evitare i rischi collegati all'uso di strumenti dell'IA.

DVR

Occorre fare delle verifiche nell'ambito del DVR, coinvolgendo i consueti attori (RSPP, MC, RLS), per tenere conto dei possibili rischi per i dipendenti causati dall'utilizzo di strumenti di IA.

In modo particolare, andrebbero valutate le ricadute sullo Stress Lavoro Correlato.

L'eventuale uso di agenti autonomi (AI agent) va analizzato in modo esplicito.

Altri attori

Occorre consultare il **DPO/RPD** per aggiornare, se del caso, informative e istruzioni riguardanti la privacy. Le informazioni devono rispettare quanto previsto dall'art. 4 della L. 132/2025.

La valutazione dei rischi potrebbe necessitare di un aggiornamento per tenere conto dei rischi psico sociali e dello stress lavoro correlato. In proposito vanno coinvolti RPSS, MC e RLS per l'aggiornamento eventuale del DVR e dei piani di formazione del personale.

L'eventuale utilizzo di agenti autonomi (AI agent) deve essere valutato ai fini del rischio di violazione del GDPR.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituzione Scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti (Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) del 13 giugno 2024 sull'intelligenza artificiale, del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, delle Linee Guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni Scolastiche di cui al DM 09/08/2025 n. 166, della Legge 23 settembre 2025, n. 132 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale").

Gli obiettivi sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica
- promuovere la formazione del personale⁴ scolastico e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati a manipolazione, plagio e pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

Ai fini del presente articolo si intende per:

a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali. In particolare per "Intelligenza Artificiale" si intendono sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia, inclusi machine learning, Large Language Models (LLM), sistemi generativi di testi e immagini.

b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Il regolamento si applica a tutto il personale scolastico docente e non docente, agli studenti e alle rispettive famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della Scuola.

Art. 3 – Principi generali

L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali.

L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Sono vietati usi che generino discriminazioni o condizionamenti indebiti.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto della didattica per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti o elaborare materiali didattici, senza mai sostituire la propria valutazione critica. È vietato l'uso dell'IA per correzioni automatizzate senza supervisione
2. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
3. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
4. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici
5. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
6. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.
7. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
8. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 – Uso di strumenti di IA per attività amministrative ed istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.

5. Non è consentito l'uso per decisioni automatizzate con conseguenze dirette su studenti o personale senza supervisione umana

6. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 6 – Formazione del personale

La scuola promuove percorsi di formazione per docenti, ATA e studenti, includendo:

- uso sicuro e responsabile degli strumenti di IA;
- etica e responsabilità nell'uso;
- prevenzione di plagio e abusi.

È auspicabile la collaborazione con enti preposti e/o esperti esterni e/o università.

Art. 7 – Responsabilità e limiti

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.

2. È vietato l'uso di IA per la sorveglianza degli studenti o la raccolta non autorizzata di dati sensibili.

Titolo III – Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo a fini didattici

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.

3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante. Gli studenti possono dunque utilizzare strumenti di IA esclusivamente a fini educativi, sotto la guida dei docenti.

4. È vietato automatizzare tesine, compiti o verifiche senza autorizzazione esplicita.

5. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.

6. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 9 – Limiti di età e consenso

1. L'uso degli strumenti di IA è consentito nel rispetto delle limitazioni di età stabilite dal GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 e dai fornitori:

- età minima per consenso autonomo: 14 anni (in Italia);
- sotto i 14 anni: utilizzo consentito solo con consenso genitoriale;
- sotto i 13 anni: vietato.

Art. 10 – Plagio e dichiarazione d'uso

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente l'uso dell'IA nei lavori scolastici, secondo le modalità stabilite dai docenti.

2. La mancata dichiarazione configura plagio, con relative sanzioni disciplinari.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti tramite IA.

2. Le famiglie restano responsabili per l'uso al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolte nella formazione.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali

1. L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679

2. È vietato l'uso di sistemi che trattino dati biometrici, sensibili o che realizzino profilazioni indebite.

Art. 13 – Monitoraggio e revisione

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione annuale per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione sul sito web dell'Istituto sezioni Albo on line e Amministrazione trasparente.